

# SCHEDA TECNICA

## SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI ORIENTAMENTI PER L'INTRODUZIONE DEI SISTEMI DI PEREQUAZIONE CONNESSI AL RISPETTO DELLA GERARCHIA DEI RIFIUTI E AL RECUPERO DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI

611/2022/R/RIF (\*)

Con il documento di consultazione 611/2022/R/RIF - che si inquadra nell'ambito dei procedimenti avviati dall'Autorità con le delibere 363/2021/R/RIF e 271/2022/R/RIF - l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) illustra i propri orientamenti in merito all'implementazione di meccanismi di perequazione, da un lato finalizzati sia alla riduzione e alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, di cui alla legge 60/22, dall'altro alla promozione del rispetto della gerarchia dei rifiuti, a completamento di quanto previsto dal "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: MTR-2).

Più in dettaglio, il documento presenta le proposte in relazione alla quantificazione delle componenti e alle modalità di gestione dei sistemi perequativi, adottando un'impostazione innovativa, armonizzata e semplificata finalizzata a ridurre la complessità gestionale di tali sistemi e, conseguentemente, i relativi oneri. Infine, il documento pone in consultazione anche l'introduzione di misure finalizzate al rafforzamento della tutela dell'utente, che andranno a integrare le informazioni sul servizio e risultati ambientali contenute nel "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: TITR) e i contenuti informativi minimi da rendere disponibili nei documenti di riscossione.

### **Componente perequativa per la riduzione e la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (legge "SalvaMare")**

Coerentemente con il mandato indicato dalla citata legge "SalvaMare", l'Autorità intende istituire una componente perequativa UR1, espressa in euro/utenza, a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati. Il gettito derivante dall'applicazione di tale componente perequativa dovrà coprire l'onere per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, in funzione dei quantitativi che saranno conferiti (e pesati) annualmente.

In considerazione della variabilità delle stime oggi disponibili sul quantitativo di rifiuti accidentalmente pescati e in un'ottica di semplificazione della gestione del meccanismo per ridurre i relativi oneri, l'Autorità, in sede di prima applicazione, è orientata a valorizzare la specifica componente perequativa pari a 3 centesimi di euro ad utenza/anno.

### **Componenti perequative relative alla gerarchia dei rifiuti**

Con il MTR-2 sono state definite le seguenti componenti perequative ambientali:

- *C<sub>smal</sub>*, da applicare ai quantitativi conferiti alle discariche o ad impianti di incenerimento senza recupero di energia, quale disincentivo per chi conferisce a tali impianti;
- *C<sub>rec</sub>*, da applicare ai quantitativi conferiti agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica ovvero agli impianti integrati di digestione aerobica e anaerobica, quale incentivo per chi conferisce a tali impianti;
- *C<sub>inc</sub>*, da applicare - quale incentivo per chi conferisce a tali impianti - ai quantitativi conferiti agli impianti di incenerimento con recupero di energia esclusivamente alle gestioni aventi un livello di qualità ambientale delle prestazioni "avanzato", cioè nella precondizione necessaria che il recupero di energia sia preceduto da un livello di qualità della raccolta differenziata, nonché delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, ritenuto dall'Ente territorialmente competente avanzato ai sensi del MTR-2.

Il MTR-2 prevede, inoltre, l'applicazione di tali componenti agli impianti di chiusura del ciclo differenziata sulla base del grado di integrazione, nonché della valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva, ovvero in funzione della classificazione che tali impianti assumono ("minimi" e "aggiuntivi").

Coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, l’Autorità è orientata a:

- incentivare maggiormente il riciclo di materia organica attraverso il conferimento ad impianti di compostaggio/digestione anaerobica, configurandosi come migliore opzione ambientale, fissando la componente  $C_{rec}$  pari a cinque volte la componente  $C_{inc}$  relativa al recupero di energia con qualità ambientale “avanzata”;
- dimensionare la componente  $C_{smal}$  nell’intorno del 10% del corrispettivo medio di conferimento in discarica, attribuendo un valore compreso fra 8 e 12 euro a tonnellata;
- sulla base degli elementi sopra riportati e tenuto conto della necessità di bilanciamento del meccanismo perequativo, prevedere le seguenti due ipotesi di valorizzazione delle componenti ambientali:

Componente perequativa [€/t]	Ipotesi A	Ipotesi B
$C_{smal}$	8	12
$C_{inc}$	-2	-3
$C_{rec}$	-10	-15

## Meccanismi perequativi

In ottica di armonizzazione e semplificazione dei meccanismi perequativi, in coerenza con quanto già specificato nella delibera 271/2022/R/RIF, l’Autorità ritiene opportuno individuare, quale unico soggetto di interfaccia per i flussi documentali e monetari con la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche in considerazione della prevista applicazione alle utenze finali di ulteriori componenti perequative aggiuntive alla TARI o alla tariffa corrispettiva.

Inoltre, per i soli ambiti in cui sono presenti costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, l’Autorità è intenzionata a prevedere un unico gestore della raccolta e trasporto, quale interfaccia con l’Ente territorialmente competente e con il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

Al fine di trasferire il segnale economico all’utenza finale, si propone l’applicazione a decorrere dal 2024, in aggiunta alla TARI/tariffa corrispettiva, di due componenti perequative distinte:

- la componente UR1 (espressa in euro/utenza) a copertura dei costi sostenuti a livello nazionale nell’anno “a-2” per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati ( $C_{RAP,i}$ );
- la componente UR2 (espressa in euro/utenza), relativa alla promozione del rispetto della gerarchia dei rifiuti; al fine di determinare tale componente, il gestore della raccolta e trasporto calcola per singolo ambito tariffario la  $C_{amb,I}$ , applicando le componenti perequative ambientali ai quantitativi conferiti nell’anno “a-2” agli impianti di chiusura soggetti alle componenti stesse e ripartisce il valore complessivo della  $C_{amb,I}$  tra le utenze finali della gestione.

Tali componenti alimenteranno i rispettivi conti che saranno istituiti presso la CSEA, alla quale sarà demandata la definizione delle modalità operative di gestione di tali conti.

## Trasparenza documentale

L’Autorità prevede che, a decorrere dal 2024, negli avvisi di pagamento inviati agli utenti finali sia data separata evidenza delle componenti perequative applicate, specificando le finalità per cui tali componenti sono state istituite, nonché siano rese disponibili – attraverso prospetti allegati al documento di riscossione o sito internet – alcune informazioni integrative a carattere ambientale, relative alle quantità conferite ai diversi impianti di chiusura del ciclo soggetti alle componenti e al livello di raggiungimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 9 dicembre 2022. L’Autorità prevede di pubblicare il provvedimento finale con la definizione dei meccanismi perequativi inerenti alla promozione del rispetto della gerarchia dei rifiuti e alla riduzione e alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati entro il 31 dicembre 2022.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento